



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composta:

dott. Nicola	SARACINO	presidente
dott. Gianluca	MAURO PELLEGRINI	consigliere relatore
dott. Marco	GENNA	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 30 giugno 2025 e vertente

TRA

Parte_1 (c.f.: *P.IVA_1*)
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Felice e dall'avv. Marta Dolfi

ATTRICE

E

Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Graziani

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale

CONCLUSIONI

I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La *Parte_1* ha impugnato il lodo arbitrale emesso l'11 luglio 2022 che ha condannato la *Parte_1* a pagare in favore della Curatela del [...] *Controparte_1* la somma di 158.830,00 € (oltre interessi), a titolo di ricostituzione *pro quota* del capitale sociale della *Controparte_1* deliberata il 27 giugno 2011 dall'assemblea dei soci della *Controparte_1* (di cui la *Parte_1* era socia al 25%) per ripianare le perdite di esercizio relative agli anni 2009 e 2010.

L'attrice ha dedotto al riguardo che:

1) il lodo impugnato è nullo ai sensi dell'art. 829, terzo comma, c.p.c., essendo contrario al principio di ordine pubblico che vieta il soccorso finanziario quale forma di ripianamento delle perdite delle società a capitale pubblico da parte dell'ente partecipante;

2) alla nullità del lodo segue la devoluzione alla corte di appello adita della cognizione sul merito della controversia;

3) la domanda di pagamento formulata dalla Curatela nei confronti della *Parte_1* [...] non può essere accolta, sia perché il verbale dell'assemblea dei soci della *CP_1* che ha approvato il ripianamento dei debiti della società viola il divieto di soccorso finanziario delle società partecipate da enti pubblici (previsto dall'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - e ribadito dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), sia perché la *Parte_1* [...] non ha mai riconosciuto il debito derivante dalla ricapitalizzazione della *CP_1* [...]

4) la *Parte_1* ha diritto alla restituzione della somma di 70.714,75 € corrisposta ai creditori della *Controparte_1* a seguito di pignoramento presso terzi;

5) la *Parte_1* ha in ogni caso diritto di opporre in compensazione al credito vantato dalla Curatela (158.830,00 €) quanto già versato ai creditori della *Controparte_1* nell'interesse di quest'ultima (70.714,75 €), sì che il credito della Curatela è in ogni caso contenuto nel minor importo di 88.115,25 €;

6) quand'anche si volesse ritenere che la ricapitalizzazione della *Controparte_1* fosse obbligatoria ai sensi dell'art. 2447 c.c., nondimeno tale ricapitalizzazione avrebbe dovuto essere contenuta nella misura minima prevista dalla legge (al fine di conciliare l'obbligo di ricapitalizzazione con il divieto di soccorso finanziario), sì che la quota di ricapitalizzazione a carico della *Parte_1* ammonterebbe alla minor somma di 89.267,25 € (da cui detrarre la somma di 70.714,75 € già corrisposta ai creditori della [...] *CP_1* a seguito di pignoramento presso terzi).

La **Parte_1** **Parte_1** ha concluso domandando la declaratoria di nullità del lodo arbitrale impugnato e – per l’effetto – l’accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria della Curatela del fallimento della **Controparte_1**.

“*In via riconvenzionale*”, la **Parte_1** ha chiesto di accertare il proprio diritto al recupero della somma di 70.714,75 € corrisposta ai creditori della **CP_1** **CP_1** a seguito di pignoramento presso terzi.

In via subordinata, la **Parte_1** ha chiesto di accertare che il proprio debito nei confronti della Curatela ammonta alla minor somma di 88.115,25 € ovvero alla minor somma di 18.552,50 €.

Si è costituita in giudizio la **Controparte_1** [...], domandando il rigetto dell’impugnazione.

L’impugnazione del lodo è infondata e va pertanto respinta.

La **Parte_1** invoca l’art. 829, terzo comma, c.p.c. (il quale consente l’impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico), affermando che il lodo dell’11 luglio 2022 – laddove ha ritenuto valida la delibera assembleare che ha disposto la ricapitalizzazione della **Controparte_1** – sarebbe contrario al principio di ordine pubblico che vieta il soccorso finanziario quale forma di ripianamento delle perdite delle società a capitale pubblico da parte dell’ente partecipante.

L’art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – applicabile *ratione temporis* al caso di specie – stabilisce che “*Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali*”.

Non vi è dubbio che il c.d. divieto di soccorso finanziario sia un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato.

Nel vietare il soccorso finanziario, la norma stabilisce tuttavia espressamente che il divieto non opera nei casi previsti dall’art. 2447 c.c. (“*salvo quanto previsto dall’art. 2447 c.c.*”).

Il divieto non trova quindi applicazione nel caso in cui il trasferimento di risorse dall’ente pubblico alla società partecipata sia finalizzato a ricostituire il capitale sociale a seguito della sua riduzione al di sotto del limite legale e non si applica nel caso di specie, in cui la ricapitalizzazione della **CP_1** **CP_1** approvata dall’assemblea dei soci con la delibera del 27 giugno 2011 si è resa necessaria *ex lege* perché il capitale della società si era

ridotto per perdite di oltre un terzo, riducendosi al di sotto del minimo legale all'epoca vigente (120.000,00 €).

Non può condividersi al riguardo la tesi sostenuta dalla *Parte_1*, secondo cui il rinvio all'art. 2447 c.c. dovrebbe essere inteso nel senso che la ricapitalizzazione della società dovrebbe in ogni caso avvenire nei limiti della soglia minima di capitale prevista dalla legge.

Tale interpretazione non trova infatti alcun appiglio nel dato testuale della norma (che fa salvo *tout court* quanto previsto dall'art. 2447 c.c., che a sua volta lascia libera l'assemblea dei soci di decidere se ricostituire il capitale sociale nel minimo previsto dalla legge o in misura superiore).

La tesi sostenuta dalla *Parte_1* *Parte_1* sembra inoltre collidere con la *ratio* della disposizione che vieta il soccorso finanziario, cioè quella di impedire che siano posti a carico delle finanze pubbliche interventi di salvataggio privi di reale utilità.

Vanno al riguardo condivise le ragioni esposte a pag. 30 della comparsa di costituzione della Curatela, secondo cui *“Ove il capitale vada perduto, ricostituirlo al minimo legale e non nella misura originaria si risolve in un ripianamento volto a consentire il pagamento dei debiti, ma non un effettivo recupero della continuità aziendale, per la quale, ragionevolmente, torna a rendersi necessario un investimento non inferiore a quello originariamente previsto”* (ciò che giustifica la ricapitalizzazione della società partecipata in misura superiore rispetto al minimo legale, posto che la ricostituzione del capitale minimo potrebbe finanche rivelarsi insufficiente a ripianare tutti i debiti maturati dalla società).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che la decisione del collegio arbitrale – laddove ha affermato la piena validità ed efficacia della delibera del 27 giugno 2011, con cui i soci della *Controparte_1* hanno ripianato l'intera perdita risultante in bilancio, ricostituendo il capitale sociale originario - si ponga in contrasto con il principio di ordine pubblico che vieta il c.d. soccorso finanziario delle società partecipate e il motivo di impugnazione del lodo va dunque respinto.

Il rigetto del motivo di impugnazione del lodo preclude l'esame delle ulteriori censure e domande formulate dall'attrice, che investono il merito della controversia e che sono già state esaminate (e respinte) dagli arbitri.

Alla soccombenza dell'attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta dalla *Parte_1* avverso il lodo arbitrale emesso l'11 luglio 2022;

2) condanna la *Parte_1* al pagamento delle spese processuali in favore della

Curatela *Controparte_1* *CP_1* *Controparte_1* , liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.

Il consigliere estensore
Gianluca MAURO PELLEGRINI

Il Presidente
Nicola SARACINO